

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I. Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CEE) n. 1708/87 del Consiglio, del 15 giugno 1987, relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle** 1
- Accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle** 2
- Protocollo relativo ai diritti di pesca e alla compensazione finanziaria previsti dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle** 10

- ★ **Regolamento (CEE) n. 1709/87 del Consiglio, del 15 giugno 1987, relativo alla conclusione dell'accordo che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar, firmato a Antananarivo il 28 gennaio 1986** ... 11
- Accordo che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar, firmato a Antananarivo il 28 gennaio 1986** 12

- Regolamento (CEE) n. 1710/87 della Commissione, del 19 giugno 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala** 13

- Regolamento (CEE) n. 1711/87 della Commissione, del 19 giugno 1987, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto** 15

- Regolamento (CEE) n. 1712/87 della Commissione, del 19 giugno 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso** 17

- Regolamento (CEE) n. 1713/87 della Commissione, del 19 giugno 1987, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso** 19

- Regolamento (CEE) n. 1714/87 della Commissione, del 19 giugno 1987, che modifica i tassi di conversione agricoli specifici applicabili nel settore del riso** 21

* Regolamento (CEE) n. 1715/87 della Commissione, del 19 giugno 1987, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle altre pelliccerie lavorate o confezionate, della sottovoce 43.03 B della tariffa doganale comune originarie delle Cina e Hong Kong beneficiarie delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3924/86 del Consiglio	23
* Regolamento (CEE) n. 1716/87 della Commissione, del 19 giugno 1987, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Jugoslavia	24
* Regolamento (CEE) n. 1717/87 della Commissione, del 19 giugno 1987, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Jugoslavia	26
Regolamento (CEE) n. 1718/87 della Commissione, del 18 giugno 1987, relativo alle offerte presentate per la sesta gara particolare effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 3905/86	28
Regolamento (CEE) n. 1719/87 della Commissione, del 19 giugno 1987, recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 1571/87 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari della Spagna (eccetto le isole Canarie)	29
Regolamento (CEE) n. 1720/87 della Commissione, del 19 giugno 1987, che rettifica il regolamento (CEE) n. 1529/87 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	30
* Comunicazione della Commissione	31

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

87/316/CEE :

- | | |
|--|----|
| * Direttiva del Consiglio, del 16 giugno 1987, che modifica la direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali, per quanto concerne il carbadox | 32 |
|--|----|

87/317/CEE :

- | | |
|--|----|
| * Direttiva del Consiglio, del 16 giugno 1987, che modifica la direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali, per quanto concerne l'olaquinox | 34 |
|--|----|

Avviso importante (vedi pagina 3 di copertina)

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1708/87 DEL CONSIGLIO**del 15 giugno 1987****relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 167, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che l'accordo tra la Repubblica delle Seicelle e la Comunità economica europea relativo alla pesca al largo delle Seicelle, firmato a Bruxelles il 23 maggio 1985 ⁽²⁾, è stato denunziato alla fine del suo primo periodo di applicazione di tre anni;

considerando che, in conformità all'articolo 12 dell'accordo, la Comunità e la Repubblica delle Seicelle hanno negoziato per determinare le modifiche da introdurre nell'accordo;

considerando che in seguito a tali negoziati il 3 dicembre 1986 è stato siglato un progetto di accordo; che risponde all'interesse della Comunità approvare detto accordo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle.

Il testo dell'accordo è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità ⁽³⁾.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 15 giugno 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. DE KEERSMAEKER

⁽¹⁾ GU n. C 81 del 28. 3. 1987, pag. 7.

⁽²⁾ GU n. L 149 dell'8. 6. 1985, pag. 1.

⁽³⁾ La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* a cura del segretario generale del Consiglio.

ACCORDO**tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle**

LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

qui di seguito denominata « Comunità », e

LA REPUBBLICA DELLE SEICELLE,

qui di seguito denominata « Seicelle ».

CONSIDERANDO lo spirito di cooperazione emerso dalla convenzione ACP-CEE, nonché le buone relazioni di proficua collaborazione tra la Comunità e le Seicelle,

CONSIDERANDO la volontà delle Seicelle di promuovere lo sfruttamento razionale delle proprie risorse ittiche mediante una maggiore cooperazione,

RICORDANDO che le Seicelle esercitano la propria sovranità o giurisdizione su una zona di 200 miglia nautiche al largo delle proprie coste, in particolare in materia di pesca marittima,

VISTO che entrambe le parti hanno firmato la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare,

RISOLUTI ad improntare le reciproche relazioni ad uno spirito di mutua fiducia e di rispetto dei loro interessi nel settore della pesca marittima,

DESIDEROSI di stabilire modalità e condizioni per l'esercizio delle attività che presentino un interesse comune per le due parti,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE :

Articolo 1

Il presente accordo intende definire i principi e le norme che disciplineranno l'insieme delle condizioni per l'esercizio della pesca da parte dei pescherecci battenti le bandiere degli Stati membri della Comunità, qui di seguito denominati « pescherecci della Comunità », nelle acque che, in materia di pesca, rientrano sotto la sovranità o giurisdizione delle Seicelle, conformemente alle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e alle altre norme del diritto e della prassi internazionale, qui di seguito denominate « acque delle Seicelle ».

Articolo 2

1. Le Seicelle autorizzano i pescherecci della Comunità ad operare nelle acque delle Seicelle conformemente alle disposizioni del presente accordo.

2. Le attività di pesca espletate nel quadro del presente accordo sono soggette alle leggi delle Seicelle.

Articolo 3

1. La Comunità si impegna a prendere le misure necessarie per garantire che i pescherecci della Comunità rispettino le disposizioni del presente accordo e le leggi in materia di pesca nelle acque delle Seicelle conformi alle

disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e alle altre norme del diritto e della prassi internazionale.

2. Le autorità seicellesi notificano alla Commissione delle Comunità europee qualsiasi progetto di modifica delle leggi suddette.

Articolo 4

1. L'attività di pesca nelle acque delle Seicelle può essere esercitata dai pescherecci della Comunità soltanto in virtù di un'apposita licenza rilasciata dalle autorità seicellesi su richiesta della Comunità.

2. Il rilascio di una licenza è subordinata al versamento di un canone da parte degli armatori interessati.

3. Le formalità per la richiesta delle licenze, l'importo dei canoni, nonché le modalità di pagamento figurano nell'allegato I.

Articolo 5

Le parti si impegnano a concertarsi direttamente oppure in seno ad organizzazioni internazionali per garantire la gestione e la conservazione delle risorse biologiche nell'Oceano Indiano, soprattutto per le specie altamente migratorie, nonché ad agevolare le relative ricerche scientifiche.

Articolo 6

In cambio delle possibilità di pesca concesse ai sensi dell'articolo 2, la Comunità versa alle Seicelle un contributo finanziario conformemente alle disposizioni in materia di pagamento e di compensazione previste agli articoli 2 e 3 del protocollo accluso al presente accordo, senza pregiudizio dei finanziamenti di cui le Seicelle fruiscono nell'ambito della convenzione ACP-CEE.

Articolo 7

1. Fatto salvo l'esercizio della propria sovranità o giurisdizione da parte delle Seicelle nelle proprie acque, le parti convengono di consultarsi sui problemi concernenti l'applicazione ed il corretto funzionamento del presente accordo. A tale scopo viene istituita una commissione mista, la quale si riunisce su richiesta di una delle parti contraenti.

2. Qualora sorga una controversia sull'interpretazione o sull'applicazione del presente accordo, le parti procedono a consultazioni in merito.

3. Se tali consultazioni non consentono di appianare la controversia e nel caso in cui si pretenda che manifestamente una parte non ha rispettato le disposizioni o le condizioni specifiche stabilite dal presente accordo, la controversia sarà sottoposta ad arbitrato alle condizioni fissate nell'allegato II.

Articolo 8

Nessuna disposizione del presente accordo infirma o pregiudica in alcun modo le opinioni di ciascuna delle parti su qualsiasi problema relativo al diritto del mare.

Articolo 9

Il presente accordo si applica ai territori nei quali è d'applicazione il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni previste da detto trattato, e al territorio della Repubblica delle Seicelle.

Articolo 10

Gli allegati ed il protocollo annessi al presente accordo ne costituiscono parte integrante e, salvo disposizione contraria, qualsiasi riferimento al presente accordo comprende altresì gli allegati ed il protocollo.

Articolo 11

Qualora le autorità seicellesi decidano, a seguito dell'evoluzione delle riserve ittiche, di adottare provvedimenti in materia di conservazione tali da incidere sull'attività dei pescherecci della Comunità, le parti si consulteranno al fine di adeguare l'allegato I, l'allegato III e il protocollo.

Articolo 12

Il presente accordo è concluso per un periodo iniziale di tre anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. Qualora non venga denunciato da una delle parti con avviso notificato almeno sei mesi prima della scadenza di detto triennio, esso rimane in vigore per ulteriori periodi di due anni, salvo denuncia notificata almeno tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. Alla fine del suddetto periodo di tre anni e successivamente alla fine di ciascun periodo di due anni, si svolgono negoziati tra le parti contraenti per definire di comune accordo le modifiche o i complementi da apportare agli allegati o al protocollo. Le parti contraenti avvieranno ugualmente negoziati qualora una di esse notifichi la denuncia dell'accordo.

Articolo 13

Il presente accordo entra in vigore alla data della firma.

Articolo 14

Il presente accordo, redatto in duplice esemplare in lingua spagnola, danese, tedesca, greca, inglese, francese, italiana, olandese e portoghese, ciascun testo facente ugualmente fede, è depositato negli archivi del segretario generale del Consiglio delle Comunità europee che ne trasmette una copia certificata conforme a ciascuna delle parti contraenti.

*ALLEGATO I***CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE DELLE SEICELLE
APPLICABILI AI PESCHERECCI DELLA COMUNITÀ****1. Formalità per la richiesta ed il rilascio delle licenze**

Le procedure di richiesta e di rilascio delle licenze che consentono ai pescherecci della Comunità di pescare nelle acque delle Seicelle sono le seguenti:

- a) La Commissione delle Comunità europee presenta alle autorità di pesca seicellesi, per il tramite del rappresentante della Commissione delle Comunità europee nelle Seicelle, una domanda redatta dall'armatore per ciascun peschereccio che intenda pescare a norma del presente accordo almeno venti giorni prima che inizi il periodo di validità della licenza richiesta. Le domande devono essere compilate nei formulari appositi forniti dalle Seicelle, il cui modello figura in allegato.
- b) Ciascuna licenza viene rilasciata all'armatore per un peschereccio determinato. Su richiesta della Commissione delle Comunità europee, la licenza concessa per un peschereccio può essere sostituita e, in caso di forza maggiore, è sostituita da una licenza per un altro peschereccio della Comunità.
- c) Le autorità seicellesi consegnano le licenze agli armatori oppure ai loro rappresentanti o agenti. Il rappresentante della Commissione delle Comunità europee nelle Seicelle riceve notifica delle licenze rilasciate dalle autorità di pesca seicellesi.
- d) La licenza deve essere detenuta a bordo del peschereccio in qualsiasi momento.
- e) Prima dell'entrata in vigore del presente accordo le autorità seicellesi comunicano le disposizioni relative al pagamento dei canoni delle licenze e in particolare i dati concernenti i conti bancari e la valuta in cui vanno fatti i pagamenti.

2. Validità delle licenze e pagamento dei canoni

- a) Le licenze sono rilasciate per periodi di un anno e possono essere rinnovate.
- b) I canoni per le tonniere sono fissati a 20 ECU per tonnellata di pescato nelle acque delle Seicelle. Le licenze per le tonniere sono rilasciate previo versamento alle Seicelle di una somma forfettaria di 5 000 ECU all'anno per tonniera con sciabica, equivalente ai canoni dovuti per 250 t di tonno all'anno pescate nelle acque delle Seicelle. Alla fine di ogni anno civile la Commissione delle Comunità europee effettua un computo provvisorio dei canoni dovuti per la campagna di pesca sulla base delle dichiarazioni di cattura effettuate dagli armatori e da essi comunicate simultaneamente alle autorità seicellesi e alla Commissione delle Comunità europee. L'importo corrispondente è versato da ciascun armatore all'erario delle Seicelle entro il 31 marzo dell'anno successivo. Il computo definito dei canoni dovuti per una determinata campagna viene stabilito dalla Commissione delle Comunità europee tenendo conto dei pareri scientifici disponibili, in particolare di quelli degli esperti della FAO, dell'ORDTOM e dell'Istituto spagnolo di oceanografia (IEO) operanti nelle Seicelle, nonché di tutti i dati statistici raccolti da un'organizzazione internazionale della pesca nell'Oceano Indiano. Gli armatori ricevono notifica del computo dalla Commissione delle Comunità europee e dispongono di trenta giorni per assolvere i loro obblighi finanziari. Qualora la somma dovuta per le operazioni effettive di pesca sia inferiore all'anticipo versato, la somma residua corrispondente non è rimborsabile.
- c) I canoni per i pescherecci diversi dalle tonniere sono fissati in base alla stazza lorda del peschereccio.

3. Osservatori

Su richiesta delle autorità seicellesi, le tonniere accolgono a bordo un osservatore designato da tali autorità per controllare le catture effettuate nelle acque delle Seicelle. L'osservatore deve fruire di tutte le agevolazioni necessarie per l'espletamento delle sue mansioni, compreso l'accesso ai locali e ai documenti. La presenza a bordo dell'osservatore non deve superare il tempo necessario per l'esecuzione dei suoi compiti. Durante la sua permanenza a bordo egli riceve vitto e alloggio confacenti. Qualora una tonniera dovesse lasciare le acque seicellesi con un osservatore a bordo, verranno prese le misure opportune per garantire che l'osservatore possa ritornare quanto prima nelle Seicelle a spese dell'armatore.

4. Imbarco di pescatori

Durante la campagna di pesca ciascuna tonniere imbarca almeno due pescatori seicellesi designati dalle autorità delle Seicelle, con l'accordo degli armatori. I contratti di lavoro dei pescatori sono conclusi a Victoria tra il rappresentante dell'armatore e i pescatori con l'accordo delle autorità di pesca seicellesi e coprono il regime di sicurezza sociale applicabile ai pescatori compresa l'assicurazione malattia e infortuni.

5. Sbarchi

Le tonniere che effettuano sbarchi nel porto di Victoria fanno in modo da mettere a disposizione delle autorità seicellesi le catture accessorie ai prezzi del mercato locale. Le tonniere della Comunità contribuiscono inoltre ad approvvigionare l'industria conserviera del tonno delle Seicelle a prezzi fissati di comune accordo tra gli armatori comunitari e le autorità di pesca seicellesi in funzione dei prezzi internazionali correnti. L'importo deve essere pagato in valuta convertibile. Il programma degli sbarchi viene stabilito di comune accordo tra gli armatori comunitari e le autorità di pesca seicellesi. In caso di sbarchi o trasbordi gli armatori consegnano alle autorità suddette il pesce che essi non conservano a bordo.

6. Comunicazioni radio

Durante le attività di pesca nelle acque delle Seicelle i pescherecci comunicano ogni tre giorni alle autorità seicellesi attraverso la stazione radio di Victoria la loro posizione e le catture effettuate e, alla fine di ciascuna uscita in mare, l'esito delle loro catture.

7. Zone di pesca

Al fine di non pregiudicare l'attività di pesca artigianale nelle acque delle Seicelle, le tonniere comunitarie non possono operare nelle zone definite all'allegato III né entro l'area di tre miglia nautiche intorno ai dispositivi di insediamento del pesce collocati dalle autorità seicellesi, le cui posizioni geografiche sono state comunicate ai rappresentanti o agli agenti degli armatori.

8. Impianti portuali e uso di forniture e servizi

I pescherecci della Comunità faranno in modo da procurarsi nelle Seicelle le forniture e i servizi necessari per le loro operazioni. Le autorità seicellesi stabiliscono, d'accordo con gli armatori, le condizioni d'impiego degli impianti portuali ed eventualmente delle forniture e dei servizi.

DOMANDA DI UNA LICENZA DI PESCA PER UN PESCHERECCIO STRANIERO

Nome del richiedente :

Indirizzo del richiedente :

.....

Nome e indirizzo del noleggiatore se diverso dal richiedente :

.....

Nome e indirizzo del rappresentante legale nelle Seicelle :

.....

Nome e indirizzo del capitano del peschereccio :

.....

Nome del peschereccio :

Tipo di peschereccio :

Lunghezza e stazza netta di registro :

Tipo di motore, potenza motrice e stazza lorda :

Porto e paese d'immatricolazione :

Numero d'immatricolazione :

Identificazione esterna del peschereccio :

Indicativo di chiamata/lettere di segnalazione :

Frequenza :

Particolarità delle attrezzature :

Numero e nazionalità dei membri dell'equipaggio :

.....

Zona di pesca prevista e specie che si intende pescare :

.....

Descrizione dell'attività di pesca, joint ventures e altri accordi contrattuali :

.....

.....

Il sottoscritto certifica che le informazioni di cui sopra sono esatte.

Data : Firma :



ALLEGATO II

1. Entro due mesi dalla data in cui una delle due parti ha chiesto ufficialmente che una controversia sia sottoposta ad arbitrato in conformità dell'articolo 7, paragrafo 3 dell'accordo, ciascuna delle parti nomina un membro del tribunale arbitrale. Entro tre mesi dalla stessa data, i due membri nominati si accordano sulla designazione di un cittadino di un terzo Stato, che non sia un cittadino di una delle due parti, quale terzo membro del tribunale suddetto che le parti devono nominare.
2. La parte che ha chiesto l'arbitrato presenta, al momento dell'esame della richiesta, una dichiarazione concernente il reclamo e i motivi su cui esso è fondato.
3. Qualora il periodo indicato al paragrafo 1 non sia stato rispettato o qualora le parti non riescano ad accordarsi sulla designazione di un cittadino di un terzo Stato secondo quanto disposto al paragrafo 1, le parti possono, in assenza di qualsiasi altro accomodamento, chiedere al segretario generale delle Nazioni Unite di effettuare le nomine in questione.
4. Il tribunale arbitrale decide alla maggioranza dei voti sulla base del presente accordo e delle altre norme del diritto internazionale. Le sue decisioni sono vincolanti. Le spese relative al tribunale arbitrale sono ripartite normalmente in parti uguali fra le due parti, ma il tribunale suddetto è autorizzato a decidere altrimenti. Per quanto concerne tutti gli altri aspetti, è lo stesso tribunale arbitrale che stabilisce la procedura da seguire.

ALLEGATO III

ZONE IN CUI È VIETATO PESCARE AI PESCHERECCI STRANIERI

Zona 1: Area intorno all'isola di Mahe e al Banco delle Seicelle delimitata da una linea che va:

dal punto 1 (latitudine $5^{\circ}22'0''$ S e longitudine $57^{\circ}23'0''$ E), al punto 2 (latitudine $3^{\circ}40'0''$ S e longitudine $56^{\circ}06'9''$ E), al punto 3 (latitudine $3^{\circ}30'0''$ S e longitudine $55^{\circ}11'0''$ E), al punto 4 (latitudine $3^{\circ}55'0''$ S e longitudine $54^{\circ}23'0''$ E), al punto 5 (latitudine $4^{\circ}44'0''$ S e longitudine $53^{\circ}47'0''$ E), al punto 6 (latitudine $5^{\circ}38'0''$ S e longitudine $56^{\circ}08'0''$ E), al punto 7 (latitudine $6^{\circ}34'04''$ S e longitudine $56^{\circ}02'0''$ E), al punto 8 (latitudine $6^{\circ}34'0''$ S e longitudine $56^{\circ}23'0''$ E) ritorna quindi al punto 1, punto di partenza.

Zona 2: Area intorno all'isola di Platte delimitata da una linea che va:

dal punto 1 (latitudine $6^{\circ}06'3''$ S e longitudine $55^{\circ}35'6''$ E), al punto 2 (latitudine $5^{\circ}39'0''$ S e longitudine $55^{\circ}35'6''$ E), al punto 3 (latitudine $5^{\circ}39'0''$ S e longitudine $55^{\circ}10'0''$ E), al punto 4 (latitudine $6^{\circ}06'3''$ S e longitudine $55^{\circ}10'0''$ E) e ritorna quindi al punto 1, punto di partenza.

Zona 3: Area intorno all'isola di Coetivy delimitata da una linea che va:

dal punto 1 (latitudine $7^{\circ}23'0''$ S e longitudine $56^{\circ}25'0''$ E), al punto 2 (latitudine $6^{\circ}53'0''$ S e longitudine $56^{\circ}35'0''$ E), al punto 3 (latitudine $6^{\circ}53'0''$ S e longitudine $56^{\circ}06'0''$ E), al punto 4 (latitudine $7^{\circ}23'0''$ S e longitudine $55^{\circ}56'0''$ E) e ritorna quindi al punto 1, punto di partenza.

Zona 4: Area intorno al Fortune Bank delimitata da una linea che va:

dal punto 1 (latitudine $7^{\circ}35'0''$ S e longitudine $57^{\circ}13'0''$ E), al punto 2 (latitudine $7^{\circ}01'0''$ S e longitudine $56^{\circ}56'0''$ E), al punto 3 (latitudine $7^{\circ}01'0''$ S e longitudine $56^{\circ}45'0''$ E), al punto 4 (latitudine $7^{\circ}16'0''$ S e longitudine $56^{\circ}40'0''$ E), al punto 5 (latitudine $7^{\circ}35'0''$ S e longitudine $56^{\circ}49'0''$ E) e ritorna quindi al punto 1, punto di partenza.

Zona 5: Area intorno alle isole Amiranti delimitata da una linea che va:

dal punto 1 (latitudine $5^{\circ}45'0''$ S e longitudine $53^{\circ}55'0''$ E), al punto 2 (latitudine $4^{\circ}41'0''$ S e longitudine $53^{\circ}35'6''$ E), al punto 3 (latitudine $4^{\circ}41'0''$ S e longitudine $53^{\circ}13'0''$ E), al punto 4 (latitudine $6^{\circ}09'0''$ S e longitudine $52^{\circ}36'0''$ E), al punto 5 (latitudine $6^{\circ}33'0''$ S e longitudine $53^{\circ}06'0''$ E) e ritorna quindi al punto 1, punto di partenza.

Zona 6: Area intorno all'isola Alphonse delimitata da una linea che va:

dal punto 1 (latitudine $7^{\circ}21'5''$ S e longitudine $52^{\circ}56'5''$ E), al punto 2 (latitudine $6^{\circ}48'0''$ S e longitudine $52^{\circ}56'5''$ E), al punto 3 (latitudine $6^{\circ}48'0''$ S e longitudine $52^{\circ}32'0''$ E), al punto 4 (latitudine $7^{\circ}21'5''$ S e longitudine $52^{\circ}32'0''$ E) e ritorna quindi al punto 1, punto di partenza.

Zona 7: Area intorno alle isole di Providence, Farquhar, Saint-Pierre e Wizard-Reef delimitata da una linea che va:

dal punto 1 (latitudine $10^{\circ}20'0''$ S e longitudine $51^{\circ}29'0''$ E), al punto 2 (latitudine $8^{\circ}39'0''$ S e longitudine $51^{\circ}12'0''$ E), al punto 3 (latitudine $9^{\circ}04'0''$ S e longitudine $50^{\circ}28'0''$ E), al punto 4 (latitudine $10^{\circ}30'0''$ S e longitudine $50^{\circ}46'0''$ E) e ritorna quindi al punto 1, punto di partenza.

Zona 8: Area intorno alle isole Cosmoledo e Astove delimitata da una linea che va:

dal punto 1 (latitudine $10^{\circ}18'0''$ S e longitudine $48^{\circ}02'0''$ E), al punto 2 (latitudine $9^{\circ}34'0''$ S e longitudine $47^{\circ}49'0''$ E), al punto 3 (latitudine $9^{\circ}23'0''$ S e longitudine $47^{\circ}34'0''$ E), al punto 4 (latitudine $9^{\circ}39'0''$ S e longitudine $47^{\circ}14'0''$ E), al punto 5 (latitudine $10^{\circ}18'0''$ S e longitudine $47^{\circ}36'0''$ E) e ritorna quindi al punto 1, punto di partenza.

Zona 9: Area intorno alle isole Aldabra e Assumption delimitata da una linea che va:

dal punto 1 (latitudine $9^{\circ}54'0''$ S e longitudine $46^{\circ}44'0''$ E), al punto 2 (latitudine $9^{\circ}10'0''$ S e longitudine $46^{\circ}44'0''$ E), al punto 3 (latitudine $9^{\circ}10'0''$ S e longitudine $46^{\circ}01'0''$ E), al punto 4 (latitudine $9^{\circ}59'0''$ S e longitudine $46^{\circ}01'0''$ E) e ritorna quindi al punto 1, punto di partenza.

Le aree delle zone descritte nel presente allegato sono delineate in rosso sulle carte ML/ADN/73A e ML/ADN/73B depositate presso l'ufficio dell'ispettore capo.

PROTOCOLLO

relativo ai diritti di pesca e alla compensazione finanziaria previsti dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle

Articolo 1

1. A norma dell'articolo 2 dell'accordo e durante il periodo dal 18 gennaio 1987 al 17 gennaio 1990 sono concesse licenze che autorizzano 40 tonniere oceaniche a pescare simultaneamente nelle acque delle Seicelle.
2. Inoltre, su richiesta della Comunità, possono essere concesse talune licenze riguardanti altre categorie di pescherecci, a condizioni che verranno definite nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 7 dell'accordo.

Articolo 2

1. La Comunità versa un contributo per il finanziamento di un programma scientifico e tecnico delle Seicelle volto a migliorare le conoscenze alieutiche nella regione dell'Oceano Indiano in cui sono situate le isole delle Seicelle, con particolare riferimento alle specie altamente migratorie.
2. La partecipazione finanziaria della Comunità è fissata a 750 000 ECU per la durata del presente protocollo e almeno la metà di questa somma deve essere versata prima del 31 dicembre 1987.

Articolo 3

In attesa di una conoscenza più approfondita delle risorse alieutiche nelle acque delle Seicelle e fatte salve disposizioni future, la compensazione finanziaria di cui all'articolo 3 dell'accordo è disciplinata dalle norme seguenti:

L'importo della compensazione finanziaria di cui all'articolo 6 dell'accordo è fissato in un minimo forfettario di sei milioni (6 000 000) di ECU per il periodo di validità del protocollo, pagabile in tre quote annue uguali. Detto importo copre le attività di pesca di cui all'articolo 1. Per quanto riguarda la pesca del tonno, l'importo copre 40 000 tonnellate annue di catture di tonnidi nelle acque delle Seicelle. Se il volume delle catture di tonnidi effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque delle Seicelle supera tale quantitativo, l'importo suddetto è aumentato in proporzione. Tuttavia, indipendentemente dalle catture effettive, la compensazione finanziaria non può superare in qualsiasi anno due milioni duecentomila (2 200 000) ECU.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1709/87 DEL CONSIGLIO

del 15 giugno 1987

relativo alla conclusione dell'accordo che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar, firmato a Antananarivo il 28 gennaio 1986

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che la Comunità e la Repubblica democratica del Madagascar hanno condotto negoziati in conformità dell'articolo 5 del protocollo n. 1 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar, firmato a Antananarivo il 28 gennaio 1986 ⁽²⁾, per determinare le modifiche o le aggiunte da introdurre in detto accordo;

considerando che, in seguito ai suddetti negoziati, il 28 novembre 1986 è stato siglato un accordo che modifica l'accordo di pesca suindicato; che in virtù di questo accordo, i pescatori della Comunità ampliata aumentano le proprie possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Madagascar; che

risponde all'interesse della Comunità approvare detto accordo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar, firmato a Antananarivo il 28 gennaio 1986.

Il testo dell'accordo è accluso al presente regolamento.

*Articolo 2*Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità ⁽³⁾.*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 15 giugno 1987.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

P. DE KEERSMAEKER

⁽¹⁾ GU n. C 81 del 28. 3. 1987, pag. 3.⁽²⁾ GU n. L 73 del 18. 3. 1986, pag. 25.⁽³⁾ La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* a cura del segretario generale del Consiglio.

ACCORDO

che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar, firmato a Antananarivo il 28 gennaio 1986

Articolo 1

Il protocollo n. 1 allegato all'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar è modificato nel modo seguente:

1. Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 1

In virtù dell'articolo 2 dell'accordo, durante l'applicazione del presente protocollo, limitata a tre anni, le licenze di pesca del tonno nella zona malgascia riguardano 49 tonniere oceaniche congelatrici, di cui però soltanto 33 al massimo sono autorizzate ad esplicare contemporaneamente la loro attività. Le autorità competenti della Comunità comunicano periodicamente l'elenco dei pescherecci che eserciteranno l'attività di pesca in virtù della presente disposizione ».

2. Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 2

L'importo della partecipazione di cui all'articolo 7 dell'accordo è fissato forfettariamente ad un minimo di 1 530 000 ECU per la durata del protocollo stesso, pagabili in tre quote annue uguali. Tale importo copre le attività di pesca di cui all'articolo 1, fino a concorrenza di un peso di catture nella zona malgascia di 10 200 tonnellate all'anno di tinniformi; se il volume

delle catture di tinniformi effettuate dai pescherecci comunitari nella zona di pesca malgascia supera tale quantità, l'importo di cui sopra è aumentato proporzionalmente; tuttavia, indipendentemente dalle catture effettivamente realizzate, l'importo della compensazione finanziaria è pari ad un massimo di 3 000 000 di ECU per la durata del protocollo, cioè a 1 000 000 di ECU all'anno ».

Articolo 2

Nell'allegato dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar, il testo del punto 2, lettera b) è sostituito dal testo seguente:

- b) Gli armatori di tonniere versano ogni anno all'erario malgascio, come anticipo sui canoni, un importo di 555 ECU per ciascuna tonniere con sciabica ».

Articolo 3

Il presente accordo, redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e malgascia, ciascun testo facente ugualmente fede, entra in vigore il giorno della sua firma.

Esso è applicabile a decorrere dal 28 novembre 1986.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1710/87 DELLA COMMISSIONE**del 19 giugno 1987****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 135/87 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo

3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 18 giugno 1987;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 135/87 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 giugno 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

(¹) GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.
 (²) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.
 (³) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
 (⁴) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.
 (⁵) GU n. L 17 del 20. 1. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 giugno 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi	
		Portogallo	Paesi terzi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	19,24	200,17
10.01 B II	Frumento duro	55,79	255,76 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
10.02	Segala	47,79	172,91 ⁽³⁾
10.03	Orzo	46,08	197,26
10.04	Avena	103,68	153,24
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	7,41	178,85 ⁽³⁾ ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾
10.07 A	Grano saraceno	46,08	137,03
10.07 B	Miglio	46,08	147,00 ⁽⁴⁾
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	32,13	187,96 ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾
10.07 D I	Triticale	(7)	(7)
10.07 D II	Altri cereali	46,08	52,81 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	42,63	295,93
11.01 B	Farine di segala	82,60	257,77
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	100,31	410,26
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	43,08	316,64

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto della sottovoce 10.07 D I (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

⁽⁸⁾ Il prelievo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2913/86 del Consiglio è fissato mediante gara in conformità del regolamento (CEE) n. 3140/86 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1711/87 DELLA COMMISSIONE

del 19 giugno 1987

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽⁴⁾; in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2011/86 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 18 giugno 1987;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.
2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 giugno 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 173 dell'1. 7. 1986, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 giugno 1987, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto in provenienza da paesi terzi

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		6	7	8	9
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		6	7	8	9	10
11.07 A I a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 1712/87 DELLA COMMISSIONE**del 19 giugno 1987****che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1449/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 833/87 della Commissione, del 23 marzo 1987, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio, relativo alle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi delle sottovoci ex 10.06 B I e II della tariffa doganale comune ⁽³⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 881/87 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1642/87 ⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 881/87 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 giugno 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 1.
⁽³⁾ GU n. L 80 del 24. 3. 1987, pag. 20.
⁽⁴⁾ GU n. L 85 del 28. 3. 1987, pag. 5.
⁽⁵⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 14.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 giugno 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Portogallo	Paesi terzi (escluso ACP o PTOM ⁽²⁾)	ACP o PTOM ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾	Basmati ⁽⁴⁾
ex 10.06	Riso :				
	B. altro :				
	I. Risone o riso semigreggio :				
	a) Risone :				
	1. a grani tondi	—	355,42	174,11	—
	2. a grani lunghi	—	373,12	182,96	279,84
	b) Riso semigreggio :				
	1. a grani tondi	—	444,28	218,54	—
	2. a grani lunghi	—	466,40	229,60	349,80
	II. Riso semilavorato o riso lavorato :				
	a) Riso semilavorato :				
	1. a grani tondi	13,05	550,83	263,49	—
	2. a grani lunghi	12,97	660,84	318,53	495,63
	b) Riso lavorato :				
	1. a grani tondi	13,90	586,64	280,97	—
	2. a grani lunghi	13,90	708,42	341,86	531,32
	III. Rotture	85,36	205,02	99,51	—

N.B. I prelievi vanno convertiti in moneta nazionale mediante tassi di conversione agricoli specifici, fissati dal regolamento (CEE) n. 3294/86.

⁽¹⁾ Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 10 e 11 del regolamento (CEE) n. 486/85 e del regolamento (CEE) n. 551/85.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

⁽³⁾ Il prelievo all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.

⁽⁴⁾ Il prelievo è applicabile al riso Basmati che beneficia del regime previsto dal regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1713/87 DELLA COMMISSIONE**del 19 giugno 1987****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1449/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2684/86 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1643/87⁽⁴⁾;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere

modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso in provenienza dal Portogallo sono fissati a zero.
2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso in provenienza dai paesi terzi sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 giugno 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 246 del 30. 8. 1986, pag. 8.⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 giugno 1987, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/t)			
		Corrente 6	1° term. 7	2° term. 8	3° term. 9
ex 10.06	Riso :				
	B. altro :				
	I. Risone o riso semigreggio :				
	a) Risone :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
	b) Riso semigreggio :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
	II. Riso semilavorato o riso lavorato :				
	a) Riso semilavorato :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
b) Riso lavorato :					
1. a grani tondi	0	0	0	—	
2. a grani lunghi	0	0	0	—	
III. Rotture	0	0	0	0	

REGOLAMENTO (CEE) N. 1714/87 DELLA COMMISSIONE**del 19 giugno 1987****che modifica i tassi di conversione agricoli specifici applicabili nel settore del riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 90/87⁽³⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3294/86 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1644/87⁽⁵⁾, ha istituito, nel settore del riso, tassi di conversione agricoli specifici; che tali tassi di conversione devono essere modificati in virtù delle disposizioni degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 3153/85 della Commissione⁽⁶⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3153/85, modificato dal regolamento (CEE) n. 1635/87⁽⁷⁾, ha stabilito le modalità di calcolo degli importi compensativi monetari; che i corsi di cambio in contanti, constatati in conformità del regolamento (CEE) n. 3153/85 nel periodo dal 10 al 16 giugno 1987 per la dracma greca danno luogo, in virtù dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1677/85, ad una modifica dei tassi di conversione agricoli specifici applicabili per la Grecia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 3294/86 modificato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 giugno 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 13 del 15. 1. 1987, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU n. L 304 del 30. 10. 1986, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 18.

⁽⁶⁾ GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 4.

⁽⁷⁾ GU n. L 154 del 15. 6. 1987, pag. 1.

*ALLEGATO***Tasso di conversione agricolo specifico per il riso**

(regolamento (CEE) n. 3294/86)

1 ECU =	47,7950	FB
=	2,31728	DM
=	8,83910	Dkr
=	173,959	Dra
=	161,834	Pta
=	7,77184	FF
=	0,864997	£ Irl
=	1 672,10	Lit
=	2,61097	Fl
=	0,778727	£ UK

REGOLAMENTO (CEE) N. 1715/87 DELLA COMMISSIONE

del 19 giugno 1987

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle altre pelliccerie lavorate o confezionate, della sottovoce 43.03 B della tariffa doganale comune originarie della Cina e Hong Kong beneficiarie delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3924/86 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3924/86 del Consiglio, del 16 dicembre 1986, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1987 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 12 del suddetto regolamento, è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 13 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che per le altre pelliccerie lavorate o confezionate della sottovoce 43.03 B della tariffa doganale comune, il massimale individuale è fissato a 2 400 000 ECU; che, in data 10 giugno 1987, l'importazione dei suddetti prodotti nella Comunità, originari della Cina e Hong Kong, ha raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Cina e Hong Kong,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 23 giugno 1987, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3924/86, è ripristinata all'importazione nella Comunità per i seguenti prodotti, originari della Cina e Hong Kong:

Numero d'ordine	Numero della tariffa doganale comune e codice Nimexe	Designazione delle merci
10.0600	43.03 (43.03-40, 60, 80)	Pelliccerie lavorate o confezionate: B. altre

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 1987.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1986, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1716/87 DELLA COMMISSIONE

del 19 giugno 1987

che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Jugoslavia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia⁽¹⁾, in particolare il protocollo n. 1,visto l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 4054/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che stabilisce dei massimali ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Jugoslavia⁽²⁾,

considerando che l'articolo 1 del protocollo succitato stabilisce che l'importazione a dazi ridotti dei prodotti citati qui di seguito secondo l'articolo 15 dell'accordo di cooperazione è soggetta al massimale annuo indicato a fronte, al di sopra del quale possono essere ripristinati i dazi doganali da applicare nei confronti dei paesi terzi:

<i>(tonnellate)</i>			
Numero d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Massimale
01.0070	40.11	Gomme piene o semipiene, coperture, battistrada amovibili per coperture, camera d'aria e protettori (flaps), di gomma vulcanizzata, non indurita, per ruote di ogni specie: B. altri: II. non nominati: — altri	3 765

considerando che le importazioni nella Comunità dei prodotti originari della Jugoslavia hanno raggiunto il massimale in questione; che il ripristino dei dazi doganali applicabili per gli stessi prodotti nei confronti dei paesi terzi viene reso necessario dalla situazione sul mercato della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 23 giugno 1987 al 31 dicembre 1987, la riscossione dei dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi viene ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti:

Numero d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Origine
01.0070	40.11	Gomme piene o semipiene, coperture, battistrada amovibili per coperture, camere d'aria e protettori (flaps), di gomma vulcanizzata, non indurita, per ruote di ogni specie: B. altri: II. non nominati: — altri	Jugoslavia

⁽¹⁾ GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 2.⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1986, pag. 35.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 1987.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 1717/87 DELLA COMMISSIONE

del 19 giugno 1987

che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Jugoslavia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia⁽¹⁾, in particolare il protocollo n. 1,visto l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 4054/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che stabilisce dei massimali ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Jugoslavia⁽²⁾,

considerando che l'articolo 1 del protocollo succitato stabilisce che l'importazione a dazi ridotti dei prodotti citati qui di seguito secondo l'articolo 15 dell'accordo di cooperazione è soggetta al massimale annuo indicato a fronte, al di sopra del quale possono essere ripristinati i dazi doganali da applicare nei confronti dei paesi terzi:

(in tonnellate)

Numero d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Massimale
01.0280	94.01	Mobili per sedersi, anche trasformabili in letti (esclusi quelli della voce n. 94.02) e loro parti: B. altri: ex II. non nominati, esclusi i mobili per sedersi appositamente costruiti per autoveicoli	6 703

considerando che le importazioni nella Comunità dei prodotti originari della Jugoslavia hanno raggiunto il massimale in questione; che il ripristino dei dazi doganali applicabili per gli stessi prodotti nei confronti dei paesi terzi viene reso necessario dalla situazione sul mercato della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 23 giugno al 31 dicembre 1987, la riscossione dei dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi viene ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti:

Numero d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Origine
01.0280	94.01	Mobili per sedersi, anche trasformabili in letti (esclusi quelli della voce n. 94.02) e loro parti: B. altri: ex II. non nominati, esclusi i mobili per sedersi appositamente costruiti per autoveicoli	Jugoslavia

⁽¹⁾ GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 2.⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1986, pag. 35.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 1987.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 1718/87 DELLA COMMISSIONE**del 18 giugno 1987****relativo alle offerte presentate per la sesta gara particolare effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 3905/86**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 467/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 3905/86 della Commissione, del 22 dicembre 1986, relativo alla vendita nel quadro di una procedura di gara di alcune carni bovine detenute da organismi d'intervento e destinate all'esportazione in Perù⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 976/87⁽⁴⁾, gli organismi d'intervento hanno indetto una gara permanente per taluni quantitativi di carni bovine in loro possesso;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 1987.

considerando che per la sesta gara particolare non è stata ricevuta nessuna offerta;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per quanto concerne la sesta gara particolare effettuata a norma del regolamento (CEE) n. 3905/86 per il quale il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 10 giugno 1987, non è dato alcun seguito alla gara.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 giugno 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 364 del 23. 12. 1986, pag. 17.⁽⁴⁾ GU n. L 92 del 4. 4. 1987, pag. 10.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1719/87 DELLA COMMISSIONE**del 19 giugno 1987****recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 1571/87 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari della Spagna (eccetto le isole Canarie)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1351/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,considerando che il regolamento (CEE) n. 1571/87 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1663/87 della Commissione⁽⁴⁾ ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari della Spagna (eccetto le isole Canarie);

considerando che l'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 ha stabilito le condizioni nelle quali una tassa istituita in applicazione dell'articolo 25 del regolamento citato è modificata; che, sulla base di tali condizioni, occorre modificare la tassa di compensazione per l'importazione di limoni freschi originari della Spagna (eccetto le isole Canarie);

considerando che, a norma dell'articolo 136, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo⁽⁵⁾, durante la prima fase del periodo transitorio, il regime applicabile agli scambi tra un nuovo Stato membro e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 è il regime che era applicabile prima dell'adesione;

considerando che l'articolo 140, paragrafo 1, prevede una riduzione delle tasse di compensazione risultanti dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 1035/72 del 4 % per il secondo anno successivo alla data dell'adesione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo di 11,31 ECU che figura nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1571/87 è sostituito dall'importo di 1,39 ECU.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 giugno 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 46.⁽³⁾ GU n. L 145 del 5. 6. 1987, pag. 49.⁽⁴⁾ GU n. L 155 del 16. 6. 1987, pag. 8.⁽⁵⁾ GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 9.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1720/87 DELLA COMMISSIONE**del 19 giugno 1987****che rettifica il regolamento (CEE) n. 1529/87 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2011/86 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;considerando che da una verifica è risultato che vi è un errore nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1529/87 della Commissione ⁽⁶⁾; che occorre pertanto rettificare il regolamento in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1529/87, l'importo di « 0,47 » che figura di fronte al numero 10.04 della tariffa doganale comune per le colonne « 1° term », « 2° term » e « 3° term » è sostituito dall'importo di « 0 ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 3 giugno 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 173 dell'1. 7. 1986, pag. 4.⁽⁶⁾ GU n. L 143 del 3. 6. 1987, pag. 3.

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

La Commissione non può esimersi dal constatare che, nonostante gli sforzi compiuti e un susseguirsi di riunioni, il Consiglio delle Comunità europee non è ancora riuscito a prendere una decisione sulle proposte che essa gli aveva presentato in materia di prezzi agricoli e misure connesse per la campagna 1987/1988.

Se questa situazione d'incertezza dovesse perdurare oltre il 1° luglio, la Commissione, che oggi più che mai è chiamata a garantire il funzionamento e la continuità della PAC, dovrà — date le gravi condizioni finanziarie in cui si trova attualmente la Comunità — adottare le misure conservatrice necessarie.

Tali misure conservative investirebbero i prezzi, i premi e gli aiuti, nonché tutti gli altri elementi che fanno parte dei prezzi.

La Commissione precisa che le misure da essa eventualmente adottate potrebbero comportare livelli di prezzi diversi da quelli precedenti, avrebbero per definizione carattere transitorio e lascerebbero impregiudicate future decisioni del Consiglio.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 16 giugno 1987

che modifica la direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali, per quanto concerne il carbadox

(87/316/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali⁽¹⁾, modificata, da ultimo, dalla direttiva 86/525/CEE della Commissione⁽²⁾, in particolare gli articoli 7 e 24,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la direttiva 70/524/CEE prevede che il contenuto dei suoi allegati debba essere costantemente adeguato al progresso delle conoscenze in campo scientifico e tecnico; che tali allegati sono stati codificati nella direttiva 85/429/CEE della Commissione⁽³⁾;

considerando che l'impiego del carbadox quale fattore di crescita era finora ammesso a livello nazionale; che in base agli studi effettuati e all'esperienza acquisita, tale additivo può essere autorizzato in tutta la Comunità a condizione che siano rispettate alcune disposizioni che ne garantiscono la sicurezza di impiego;

considerando che, in mancanza di parere del comitato permanente degli alimenti per gli animali, la Commissione non è stata in grado di adottare le disposizioni da essa previste in materia conformemente alla procedura di cui all'articolo 24 della direttiva 70/524/CEE;

considerando che per controllare l'assenza di residui di carbadox nei prodotti d'origine animale occorre miglio-

rare il grado di sensibilità del metodo di analisi attualmente utilizzato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 70/524/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1 entro il 30 novembre 1987. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 16 giugno 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. DE KEERSMAEKER

⁽¹⁾ GU n. L 270 del 14. 12. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 310 del 5. 11. 1986, pag. 19.

⁽³⁾ GU n. L 245 del 12. 9. 1985, pag. 1.

ALLEGATO

All'allegato I, parte J « Fattori di crescita » è inserita la posizione seguente :

• N. CEE	Additivi	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categorie di animali	Età massima	Tenore mg/kg di alimento completo		Altre disposizioni
					Tenore minimo	Tenore massimo	
E 850	Carbadox	Metil-3-(2-chinossalinmetilene)-carba- zato-N ¹ , N ⁴ -diossido Purezza minima : 96 % Caratteristiche della preparazione auto- rizzata : — Tenore in carbadox : max 10 % — Stabilità minima : 24 mesi — Pripionato di calcio : 0,1-0,5 % — Silicato di calcio : 5 % — Supporto : farina di soia contenente 7 % di olio di soia	Suinetti	4 mesi	20	50	Somministrazione vietata almeno 4 settimane prima della macellazione Quantità massima di polvere emessa durante le manipolazioni, determinata secondo il metodo Stauber-Heubach (1) : 0,1 µg di carbadox Indicazione, nell'etichetta degli additivi, delle premiscelate e degli alimenti di norme di sicu- rezza e di avvertenze al fine di proteggere la salute degli operatori ed evitare, in particolare, ogni esposizione all'additivo, soprattutto mediante contatto ed inalazione

(1) Referenza bibliografica : Fresenius Z. Anal Chem (1984) 318 : 522-524 Springer Verlag 1984. »

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 16 giugno 1987

che modifica la direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali, per quanto concerne l'olaquinox

(87/317/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali⁽¹⁾, modificata, da ultimo, dalla direttiva 86/525/CEE della Commissione⁽²⁾, in particolare gli articoli 7 e 24,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la direttiva 70/524/CEE prevede che il contenuto dei suoi allegati debba essere costantemente adeguato al progresso delle conoscenze in campo scientifico e tecnico; che tali allegati sono stati codificati nella direttiva 85/429/CEE della Commissione⁽³⁾;

considerando che l'impiego dell'olaquinox quale fattore di crescita era finora ammesso a livello nazionale; che in base agli studi effettuati e all'esperienza acquisita, tale additivo può essere autorizzato in tutta la Comunità a condizione che siano rispettate alcune disposizioni che ne garantiscono la sicurezza d'impiego;

considerando che, in mancanza di parere del comitato permanente degli alimenti per gli animali, la Commissione non è stata in grado di adottare le disposizioni da essa previste in materia conformemente alla procedura di cui all'articolo 24 della direttiva 70/524/CEE;

considerando che per controllare l'assenza di residui di olaquinox nei prodotti di origine animale occorre migliorare il grado di sensibilità del metodo di analisi attualmente utilizzato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 70/524/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1 entro il 30 novembre 1987. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 16 giugno 1987.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

P. DE KEERSMAEKER

⁽¹⁾ GU n. L 270 del 14. 12. 1970, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 310 del 5. 11. 1986, pag. 19.⁽³⁾ GU n. L 245 del 12. 9. 1985, pag. 1.

ALLEGATO

All'allegato I, parte J « Fattori di crescita » è inserita la posizione seguente :

• N. CEE	Additivi	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categorie di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni
					minimo mg/kg di alimento completo	massimo	
E 851	Olaquinox	2-[N-2'-(idrossietil) carbamoil]-3-metil- chinossalin N ¹ -N ⁴ -diossido Purezza minima : 98 % Caratteristiche della preparazione auto- rizzata : — Tenore in olaquinox : max 10 % — Stabilità minima : 24 mesi — Supporto : carbonato di calcio contenente 1,5 % di ricinoleato di glicerina polietilenglicole	Suinetti	4 mesi 4 mesi	15 50 ⁽²⁾	50 100 ⁽²⁾	Somministrazione vietata almeno 4 settimane prima della macellazione Quantità massima di polvere emessa durante le manipolazioni, determinata secondo il metodo Stauber-Heubach ⁽¹⁾ : 0,1 µg di Olaquinox Indicazione nell'etichetta degli additivi, delle premiscelate e degli alimenti, di norme di sicu- rezza e di avvertenze al fine di proteggere la salute degli operatori ed evitare, in particolare, ogni esposizione dell'additivo soprattutto mediante contatto ed inalazione

⁽¹⁾ Referenza bibliografica : Fresenius Z. Anal Chem (1984) 318 : 522-524 Springer Verlag 1984.

⁽²⁾ Solo negli alimenti per allattamento.